

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie

(Emanato con D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09.11.2012, in vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato al 16.11.2012)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, e l'acronimo, DIBINEM, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori ScientificoDisciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento, in coerenza con i piani della ricerca e della didattica, programma il fabbisogno di personale. A questo fine: a) formula le richieste di posti di professore e ricercatore; b) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori; c) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo.
5. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.

6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
9. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
10. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie svolge anche attività sanitarie - assistenziali che sono prioritariamente finalizzate all'assolvimento dei compiti istituzionali didattici e di ricerca. Gli Organi elencati nella successiva Parte I terranno conto delle attività sanitarie - assistenziali nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale.
11. Per le finalità delineate dal comma 10, i pareri forniti dal Dipartimento concernono le attività di cui all'art. 3 comma 3 lettera c) dello Statuto d'Ateneo, e gli art. 2 comma 2 lettera c) e art. 6 comma 13 L. 240/2010 e delle normative vigenti, riguardano: a) gli atti convenzionali che disciplinano i rapporti con il SSN e regionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali; b) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture assistenziali funzionali alle attività di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, in relazione ai piani programmatici delle Aziende Sanitarie di riferimento; c) l'attribuzione di compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori, nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito della morfologia, della fisiologia, della biochimica, del comportamento motorio, della prevenzione, delle patologie neurologiche, psichiatriche e degli apparati muscolo scheletrico e stomatognatico. In particolare il Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative: a) nell'ambito dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), promuovendo l'integrazione tra le discipline; b) contribuendo all'offerta formativa teorico-pratica dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo in coerenza con il Bologna Process.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento) Sono Organi del

Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e delle attività sanitarie- assistenziali ad esse inerenti;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo, indirizza e coordina il personale tecnicoamministrativo; per le unità di personale tecnico amministrativo che svolgono attività sanitarie-assistenziali, anche in convenzione, l'attività di coordinamento del Direttore viene espletata in concorso con i responsabili delle strutture sanitarie-assistenziali nelle quali le suddette unità prestano servizio;

- j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione del personale deputato allo svolgimento delle attività di ricerca presso le Università, ai sensi dell'Articolo 18 comma 5 e s.m.i. L. 240/2010, le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 4 del terzo ciclo (3 medici in formazione, 1 dottorando), secondo

modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. La rappresentanza degli studenti del terzo ciclo deve comprendere almeno uno studente iscritto al dottorato di ricerca e uno studente iscritto ad una scuola di specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia;

- f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale;
 - f. formula le proposte per la copertura dei posti e per le procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori
 - g. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - h. concorre a definire con le Scuole di afferenza la regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
 - i. propone e approva l'attivazione e il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza, anche gestiti in collaborazione con altre strutture. Propone e approva la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca in qualità di struttura concorrente.
 - j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede e definisce le articolazioni interne in coerenza con quanto disposto nel successivo Articolo18;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e., f. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 18;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 18 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 18, comma 3;
 - t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
 - b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
 - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;

- f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in servizio, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio.

Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. L'elettorato attivo coincide con quello passivo.
4. Ha diritto all'elettorato attivo l'assegnista di ricerca con rapporto contrattuale in essere con il Dipartimento alla data dell'elezione.

Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (Elezioni della rappresentanza dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, una rappresentanza composta da: a) almeno il 50% di Coordinatori dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo; b) da un numero paritetico di professori e ricercatori, che svolgono attività didattica, tenendo conto delle caratteristiche delle eventuali Unità Organizzative di Sede, che siano componenti della Giunta ovvero ricercatori responsabili di attività sanitarie-assistenziali eletti nel numero necessario a raggiungere la pariteticità di composizione della rappresentanza. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'Articolo 7 del DR n. 743/2012.

Articolo 14 (Rappresentanze elettive)

1. Nel rispetto del principio di cui all'Articolo 2 comma 6 dello Statuto di Ateneo, nelle elezioni dipartimentali, ove sia previsto manifestare un solo nominativo nella scheda elettorale, gli elettori possono esprimere un voto di genere designando contemporaneamente una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile.
2. Le modalità di manifestazione di disponibilità a candidarsi ed il numero di preferenze da esprimere sono indicate nei decreti di indizione delle rispettive elezioni.
3. In caso di rinuncia o in caso di cessazione di un eletto, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti sino al loro esaurimento.

Articolo 15 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e/o ricercatori designati dal Direttore
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore; la Giunta decade in caso di cessazione anticipata del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
6. I componenti elettivi della Giunta decadono dalla carica al variare della fascia di appartenenza; ciascun componente della Giunta decade qualora non partecipi, senza giustificazione, a tre sedute consecutive.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 16 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede. Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 17 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 18 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri Laboratori – Plessi, ecc)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, comunque denominate (sezioni, centri, laboratori, plessi, ecc) per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica.

Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori ScientificoDisciplinari di riferimento del Dipartimento.

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica i criteri di formazione e la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 17, comma 2, lettera e.

Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 19 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 20 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.